



Area Lavori pubblici - Servizio Amministrativo lavori pubblici

U.O. Concessioni

telefono 059 209 632 fax 059 209 661

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi.modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

## DETERMINAZIONE N° 4 del 08/01/2014

LEGGE 298/74. REGOLAMENTO EUROPEO N. 1071/2009. ALBO NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI MERCI IN CONTO TERZI. IMPRESA SALVIOLI GABRIELE CON SEDE IN SAN CESARIO SUL PANARO (MO). NUMERO D'ISCRIZIONE MO4107963W. CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELL'IMPRESA DALL'ALBO, EX ART 11, COMMA 6-TER, DELLA LEGGE 04 APRILE 2012 N. 35, PER MANCATA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA E PER MANCANZA DI VEICOLI IMMATRICOLATI AD USO TERZI.

La legge 06 giugno 1974 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni ha istituito l'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.

Il D.Lgs. 395/00 ha disciplinato l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi.

Il D.M. 161/05 ha dato attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 395/2000.

L'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 112/98 ha disposto il trasferimento alle Province della gestione dell'albo autotrasportatori di merci per conto di terzi.

L'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14 febbraio 2002 disciplina nel dettaglio l'esercizio della funzione trasferita.

La Legge Regionale Emilia Romagna 13.05.2003 n. 9 reca "Norme in materia di Autotrasporto e Motorizzazione Civile".

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1071 del 21.10.2009 stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

Il Decreto Dirigenziale n. 291 del 25.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti detta disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio

*L'art 11, comma 6-ter, della legge 35/2012 prevede che "le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 04 dicembre 2011 ed autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate.....dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada .....e dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi".*

La Circolare 1/2009 del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale della persone Fisiche e Giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi statuisce che "...è condizione necessaria allo svolgimento dell'attività il possesso di almeno un autoveicolo da parte dell'impresa di autotrasporto, la cui mancanza determina quindi il venir meno di una condizione indispensabile per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori. Di conseguenza, nei confronti di imprese prive di veicoli, va irrogato un provvedimento espulsivo dall'Albo per cessazione di fatto dell'attività, ai sensi dell'art. 20, punto 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298."

Alla data del 30.10.2013 la ditta in oggetto risultava, da controlli effettuati attraverso il collegamento al C.E.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **non avere** autoveicoli in disponibilità immatricolati ad uso terzi.

Con nota prot. n. 107632/11-08 f. 24 del 31.10.2013, notificata a mezzo Raccomandata A.R. ricevuta dall'interessato in data 11.11.2013, la scrivente Provincia comunicava, ai sensi della legge n. 241/1990 ed ex art. 13 bis D.Lgs. 395/00, all'impresa "**SALVIOLI GABRIELE**", iscritta all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi della provincia di Modena al numero **MO4107963/W**, l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale emanazione di un provvedimento di cancellazione ex art 11, comma 6-ter, della legge 04 aprile 2012 n. 35, per mancata dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere c) idoneità finanziaria; d) idoneità professionale del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1071 del 21.10.2009, **nonché** per la mancanza di autoveicoli immatricolati ad uso di terzi.

Alla scadenza del termine assegnato con la lettera prot. 107632 del 31.10.2013 soprarichiamata (10 dicembre 2013) il sig. SALVIOLI GABRIELE, titolare della ditta di autotrasporti in oggetto, comunicava all'Ufficio Albo Autotrasportatori che, per tempi tecnici necessari al fine di ottenere la documentazione di idoneità finanziaria, sarebbe stato in grado di produrre entro il 20.12.2013:

- la documentazione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria;
- la richiesta di rilascio di attestato in esenzione, a dimostrazione del requisito della propria idoneità professionale;
- l'immatricolazione del mezzo ad uso di terzi, a quella data immatricolato ad uso proprio.

La suddetta comunicazione del sig. SALVIOLI GABRIELE veniva acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 121177/11-08 f. 24 del 12.12.2013.

In data 11 dicembre 2013, veniva acquisito il parere favorevole alla cancellazione dell'impresa dall'Albo espresso dalla Commissione Consultiva Provinciale per l'autotrasporto, istituita dalla L.R. n. 9/03 e nominata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 265 del 12.07.2011, riunitasi nella suddetta data presso gli Uffici del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Il procedimento di cancellazione rimaneva tuttavia temporaneamente **sospeso**, nell'attesa che il sig. SALVIOLI facesse pervenire alla Provincia la documentazione come sopra specificato, necessaria ai fini della dimostrazione dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

Alla data del 02.01.2014, da nuova interrogazione telematica della banca dati del CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'impresa del sig. SALVIOLI GABRIELE risultava ancora sprovvista di autoveicoli immatricolati ad uso di terzi, né l'interessato aveva fatto pervenire alla Provincia di Modena alcuna documentazione a dimostrazione del possesso dei propri requisiti di capacità finanziaria ed idoneità professionale.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Luppi, dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede

#### **il Dirigente determina**

- 1) **di cancellare dall'Albo Autotrasportatori in conto terzi della Provincia di Modena, in applicazione dell'art. 20 punto 2) della legge 06.06.1974 n. 298 per la mancanza di automezzi immatricolati ad uso di terzi, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 6-ter, della legge 04 aprile 2012 n. 35, per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere c) idoneità finanziaria; d) idoneità professionale del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1071 del 21.10.2009, la ditta "**SALVIOLI GABRIELE**" con sede in SAN CESARIO SUL PANARO (MO), partita IVA**

**02658500364**, numero d'iscrizione all'Albo Autotrasportatori **MO4107963/W**, posizione meccanografica d'archivio **D5F4N/T**.

- 2) di informare che, a norma dell'art. 3 quarto comma della legge 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il Dirigente LUPPI CRISTINA

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n....03...pagine, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì .....

\_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_